ALLEGATO A)

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE COORDINAMENTO PNRR, RISORSE UMANE, PATRIMONIO, RIQUALIFICAZIONE URBANA

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E LOGISTICA

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche del servizio di direttore operativo e della contabilità dei lavori in fase di esecuzione, dell'intervento inserito nell'allegato B *"Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria"*, approvato al comma 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza Commissariale n.129 del 13 dicembre 2022

Tipologia intervento: *"LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA 2016 DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE ex OSPEDALE SAN FLORIDO (porzione storica)"*

Ubicazione: CITTÀ di CASTELLO, Largo Monsignore Giovanni Muzi 5

CUP I12C21000330001

CIG 9718743071

PREMESSA

L'area sulla quale è edificato l'immobile si trova all'interno del tessuto urbano del centro storico di Città di Castello, in prossimità della cinta muraria medioevale prospiciente il Fiume Tevere, precisamente nel quartiere Prati. La sua prima edificazione risale al 1257, all'epoca su di un area "periferica" della città, per volontà di Angelo Bartolomeo Vitelli, e venne denominato lo Spedale di "Tutti i Santi". Nel 1513 i maggiori spedali esistenti in città si accorparono in quello di "Tutti i Santi", successivamente rinominato in San Florido.
Nel 1772 Mons. Gazzoli su delega del Papa Clemente XIV riorganizzò gli ospedali della diocesi di Città di Castello ed incaricò della ristrutturazione del complesso edilizio l'architetto romano Francesco Maria Ciaraffoni, per il progetto che doveva interessare la facciata. I lavori furono ultimati nel 1785 con la costruzione della piccola Chiesa centrale pregevolmente decorata a stucchi.
Nel 1894 l'Ufficio Tecnico del Comune di Città di Castello elaborò un "Progetto per la costruzione di sale operatorie e altri lavori all'Ospedale". Il progetto venne redatto dall'Ing. Egidio Salvi con la consulenza del Dott. Tito Spannocchi.
Lavori di adeguamento risalgono ai primi del 1900 grazie al progetto dell'Ing. Ginocchietti che eseguì un completo rinnovamento dei locali: tali lavori furono eseguiti nel 1904 ed interessarono gran parte del fabbricato, tanto che rimasero in piedi solo i vecchi muri maestri e l'ala destra prospiciente su via dell'Ospedale. Altri importanti lavori di adeguamento risalgono al 1912 con la costruzione della lavanderia e di un ulteriore padiglione ad uso brefotrofio. Nel 1919 fu realizzato e impiantato il gabinetto radiologico, nel 1923 quello elettro-terapeutico, nel 1933 fu istituito il reparto maternità, nel 1938 fu modificata la sala operatoria, nel 1943 si costruirono ulteriori nuove sale operatorie. Durante la seconda guerra mondiale l'immobile subì danni ingenti, soprattutto fu saccheggiato della totale attrezzatura presente al suo interno. Nel dopoguerra, con la ristrutturazione funzionale risultarono necessari sempre maggiori spazi, e, per tale motivo, l'area posta nel retro del corpo principale venne saturata da innumerevoli piccoli edifici funzionali ad ospitare nuovi impianti e laboratori.
Pertanto le trasformazioni più importanti dell'intero complesso edilizio si sono verificate nel 1785 e nel 1904. Il prospetto principale, che si affaccia su Largo Monsignore Giovanni Muzi, progettato nel 1785, è quello giunto fino ai giorni nostri senza alcuna alterazione formale, e, comunque, tutt'oggi rappresenta l'elemento di maggior pregio architettonico del fabbricato.
L'immobile in oggetto si sviluppa su 3 livelli, oltre al sottotetto, per complessivi 10.656,86 mq. E' realizzato con struttura portante in muratura di pietrame con orizzontamenti voltati a botte ed a crociera al piano primo, mentre ai piani superiori i soffitti risultano piani, costituiti principalmente da due differenti tipologie in legno o in laterocemento. La copertura, a doppia falda, in gran parte è realizzata con travi lignee, o con profilati in acciaio.
La facciata del corpo principale, progettata dall'architetto Francesco Maria Ciaraffoni, è caratterizzata da elementi in laterizio, e presenta i moduli dell'architettura classica, con archi, marcapiani e modanature. La stessa è arricchita da due porticati laterali e da una torre campanaria centrale, in corrispondenza della piccola chiesa posta al piano terra.

L'immobile è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con decreto del 6 agosto 2008 riguardante l'edificio identificato catastalmente al Foglio 148, Particella 166 del catasto fabbricati, oltre che per la presenza di strutture ed elementi di interesse architettonico, anche perché l'ex ospedale riveste interesse culturale, quale elemento di primaria importanza nelle vicende storiche del Comune di Città di Castello.

In aderenza al corpo di fabbrica principale sono stati costruiti, in diverse epoche, come rappresentato in precedenza, ulteriori manufatti edilizi, assolutamente non contraddistinti dallo stile pregevole del corpo principale e della sua facciata. I manufatti edilizi si dispiegano lungo tutto il perimetro dell'isolato. Lungo Via Signorelli si affaccia un edificio di tre piani con facciata contraddistinta da aperture allineate, senza alcun pregio architettonico. La copertura è sempre a doppia falda, mentre sul lato corto è presente un loggiato. All'angolo tra Via Santa Caterina e Via Battisti si trova l'edificio del brefotrofio, di un solo livello, edificato nel 1912, mentre a ridosso del brefotrofio si trovano i corpi di fabbrica dell'ex camera mortuaria ed annessi destinati ad ospitare gli impianti tecnologici ospedalieri, la cui epoca costruttiva è recente e risultano privi di significativi elementi qualitativi architettonici.

L'intero complesso ospedaliero risulta dismesso dall'anno 2000, con il definitivo trasferimento dei servizi ospedalieri presso il moderno ospedale di Città di Castello: da allora la struttura risulta non più utilizzata. Ne consegue che al momento dell'ultimo e recente sopralluogo si è constatato un generale degrado delle dotazioni e dell'impiantistica.

L'immobile ex Ospedale San Florido, oggetto del presente affidamento del servizio riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direttore operativo, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto di vincolo del 6 agosto 2008. La progettazione architettonica dovrà pertanto assolvere alle norme dettate dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., dal D.M. n. 154/2017 e ss.mm. e ii. e dagli articoli del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. (*fino a quando vigenti*).

In conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti (26 e 30 ottobre 2016), in data 2 agosto 2017 è stato effettuato, da parte della squadra dei tecnici Aedes RUP 029, apposito sopralluogo al fine di verificare lo stato di danneggiamento nonché le condizioni di stabilità dell'edificio denominato ex Ospedale S. Florido. A seguito del suddetto sopralluogo ed alla conseguente redazione della scheda Aedes n. 1 con esito di inagibilità totale E, è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 165 del 7 agosto 2017, con cui il Sindaco del Comune di Città di Castello ha dichiarato l'inagibilità totale dell'immobile "ex Ospedale S. Florido" di Città di Castello. In seguito all'ordinanza sindacale si sono resi necessari interventi di messa in sicurezza sul campanile e sui portali delle finestre disposte lungo Largo Monsignore Giovanni Muzi.

Il Commissario Straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, ha emanato l'ordinanza n.129 del 13 dicembre 2022, recante *"Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria"*, nonché l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo. L'Allegato B alla suddetta ordinanza commissariale n. 129/2022, concernente il "*Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria*", approvato al comma 2 dell'art. 1 della stessa ordinanza, contiene, tra gli altri, il seguente intervento per il quale è previsto che la Regione Umbria svolga il ruolo di "soggetto attuatore":

ID Opera	CUP	Comune	Intervento	Ente Proprietario	Soggetto Attuatore	Importo programmato
custom_50	I12C21000330001	Città di Castello	ex Ospedale San Florido (porzione storica)	Regione Umbria	Regione Umbria – Servizio Demanio, patrimonio e logistica	€ 3.000.000,00

L'importo dei lavori stimato è pari a € 2.300.000,00, a seguito del finanziamento concesso tramite l'Ordinanza Commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022. Nell'ambito del presente capitolato ed ai fini dell'esperimento della presente procedura di gara, tutti gli importi si intendono indicati – salvo diversa ed espressa specificazione – al netto dell'IVA, in conformità a quanto disposto dall'art. 35, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del presente servizio ha per oggetto:
   a. Fase di progettazione:
      - Progettazione definitiva;
      - Progettazione esecutiva;
      - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP).
   b. Fase di esecuzione <u>(Opzionale)</u>
      - direzione operativa;
      - contabilità dei lavori.

   Durante l'esecuzione dei medesimi, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e ii. per la parte ancora vigente, dell'intervento *"lavori di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà regionale Ex Ospedale San Florido (porzione storica)"*. Trova applicazione, ove non specificato, l'art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016. **Gli interventi di messa in sicurezza dell'immobile riguarderanno la demolizione ed il successivo rifacimento della porzione di copertura avente struttura portante in legno, la messa in sicurezza del campanile e dei portali**

di parte delle finestre e porte della facciata principale dell'immobile prospiciente Largo Monsignore Giovanni Muzi.

2. L'immobile è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto di vincolo del 6 agosto 2008, la figura del professionista competente per la sottoscrizione del progetto è quella di un Architetto o figura equipollente. Potendosi prevedere l'intervento dell'Ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'Architetto, o figura equipollente, e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei singoli professionisti, i quali dovranno risultare essere abilitati alla professione ed iscritti nei relativi ordini professionali da almeno 10 anni, tranne il giovane professonista. Per quanto concerne l'eventuale formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti ai sensi dell'art. 46 del Codice degli Appalti, si evidenzia che tutti i componenti del Raggruppamento dovranno, obbligatoriamente, compreso il giovane professionista, essere iscritti all'interno dell'elenco speciale dei professionisti, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm. e ii..
3. Sono ricompresi nel servizio da affidare:
   - la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III «Progetto definitivo» e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm. e ii. per la parte ancora vigente;
   - la redazione degli elaborati specialistici e delle prestazioni ricompresi all'art. 6 del presente Capitolato;
   - il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la qualità della progettazione in oggetto;
   - tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione della verifica dei rilievi metrici forniti direttamente dalla stazione appaltante in formato dwg, verifiche dello stato di fatto, sia dei luoghi che delle aree e situazioni circostanti e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere compiutamente lo stato dei luoghi;
   - la redazione di tutti gli elaborati e le relazioni specialistiche, in relazione alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali ed alla tipologia di intervento, necessari per l'approvazione dei progetti e finalizzate all'ottenimento di pareri, autorizzazioni e nulla osta indispensabili alla realizzazione dei lavori;
   - la redazione degli eventuali piani di indagine, l'indicazione delle prove e dei saggi, oltre all'interpretazione dei dati e quanto ritenuto necessario per il buon esito del lavoro;
   - l'assistenza alla Regione per la predisposizione di eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;
   - il rilievo e la restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione;
   - la redazione del capitolato speciale per l'appalto dei lavori, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e ii. per la parte ancora vigente;
   - in generale tutte le prestazioni e le funzioni attinenti al servizio di "progettista", ai sensi del citato D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per la parte ancora vigente, come meglio dettagliato ai successivi articoli del presente Capitolato, e, più in generale, dalle normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche;
   - la richiesta di pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque denominati (compresa la predisposizione della necessaria modulistica).
4. Il Professionista dovrà partecipare alle riunioni periodiche del Servizio regionale e del gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), ove ritenuto necessario dallo stesso RUP. Dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, nonché con i suoi collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Professionista durante il loro svolgimento.
5. Dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Regione da norme cogenti e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla fase di progettazione, autorizzazione definitiva del progetto e direzione operativa dei lavori. Dovrà essere, in particolare, garantito il rispetto dei tempi di consegna entro il termine stabilito. La Regione si

riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Professionista.

6. Le prestazioni sopra indicate sono da considerarsi il minimo richiesto per tutti gli offerenti, a prescindere dall'offerta presentata, e saranno integrate dalle condizioni contenute nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.
7. Per quanto riguarda le prestazioni sopra elencate, la Regione accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.
8. Oltre alle copie necessarie e sufficienti ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni sopra richiamate, il progettista dovrà inoltre consegnare alla Regione:
   - elaborati grafici: 2 copie su carta, timbrata e firmata dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una copia su supporto informatico (CD-rom, DVD-rom, chiave USB) in formato Autocad o compatibile; una copia su supporto informatico (CD-rom, DVD-rom, chiave USB) in formato pdf comprensiva delle firme e timbri professionali di cui sopra, stampabile nel formato originale;
   - relazioni: due copie su carta, adeguatamente fascicolate, timbrate e firmate dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una copia su supporto informatico (CD-rom, DVD-rom, chiave USB) in formato word o compatibile; una copia in formato pdf comprensiva delle firme e timbri professionali di cui sopra.
9. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.
10. L'appalto oggetto del presente capitolato è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni oggetto del contratto da affidare sono relative ad un'importante edificio di pregio storico-artistico e la realizzazione delle predette attività, considerata la delicatezza dell'intervento da realizzare su un così delicato immobile, richiedono oggettivamente unitarietà e coordinamento, fermo restando – sotto il profilo della promozione della concorrenza – quanto disposto all'art. 46 del D.lgs. 50/2016.
11. La progettazione dovrà comprendere la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte della Conferenza Regionale (art. 16, commi 3, lett. a-bis) e art. 5 del D.L. n. 189/2016) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile.
12. Il progettista dovrà tener conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara, compresa la partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del D.L. n. 189 del 2016.

ART. 2 – CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO DEFINITIVO

1. Il progetto definitivo dovrà definire compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, del vincolo presente sull'edificio da parte del D.lgs. n. 42/2004, oltre a quelli nel presente capitolato, e conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.
2. Con riferimento all'art. 1 si precisa, a titolo indicativo e non esaustivo, il contenuto minimo del progetto definitivo:
   - Relazione generale del progetto definitivo;
   - Elaborati grafici che descrivano le caratteristiche dell'intervento da realizzare;
   - Quadro economico;
   - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
   - Computo metrico estimativo;
   - Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi nuovi prezzi;
   - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
   - Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
   - Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
   - Predisposizione di tutta la documentazione progettuale destinata alla richiesta ed ottenimento di permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro occorrente per la cantierabilità del progetto.

Il progetto definitivo dovrà comunque essere formato dagli elaborati minimi così come previsto dall'art. 23, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, dall'art. 17 del D.M. n. 154/2017 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm. e ii. (*fino a quando vigenti*) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. Ad ultimo, ma non per minore importanza, il rispetto delle *"indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto"*, emanate dal Ministro Franceschini, oltre al rispetto delle norme indicate nel Decreto del 13 ottobre 2022 n. 456 "I*ndicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale".*

ART. 3 – CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità agli elaborati minimi di cui agli articoli 1, 2 e successivi del presente Capitolato, costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico l'intervento da realizzare. Esso deve essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di conferenza di servizi.
2. Il progetto esecutivo è redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici ed, in particolare, al regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per la parte ancora vigente. Il progetto esecutivo sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché, eventualmente, quelli di calcolo già svolti durante la fase di progettazione definitiva. Pertanto si rimanda alla norma di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali. Con riferimento agli artt. 1 e 2 si precisa, a titolo indicativo e non esaustivo, il contenuto minimo del progetto esecutivo:
   - Relazione generale del progetto esecutivo;
   - Elaborati grafici comprensivi dei dettagli decorativi e dei particolari costruttivi;
   - Piano di manutenzione dell'opera;
   - Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
   - Computo metrico estimativo e quadro economico;
   - Cronoprogramma dei lavori;
   - Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi dei nuovi prezzi;
   - Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

   Il progetto esecutivo dovrà comunque essere formato dagli elaborati minimi così come previsto dall'art. 23, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, dall'art. 18 del D.M. n. 154/2017 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. (*fino a quando vigenti*) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. Ad ultimo, ma non per minore importanza, il rispetto delle *"indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto"*, emanate dal Ministro Franceschini, oltre al rispetto delle norme indicate nel Decreto del 13 ottobre 2022 n. 456 "I*ndicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale".*
3. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

ART. 4 – VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO

1. La progettazione sarà sottoposta a verifica ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. In particolare, ai sensi dell'art. 23 comma 9 il RUP stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, nonché la loro conformità alla normativa vigente, secondo quanto previsto all'articolo 26. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera b) del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, la stazione appaltante provvederà direttamente all'attività di verifica avvalendosi di un funzionario tecnico appartenente ai ruoli della P.A., con profilo professionale di architetto, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
2. Nel corso della progettazione saranno richieste dal RUP consegne, anche parziali, intermedie, finalizzate alle verifiche e ai controlli.
3. Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla stazione appaltante prima della validazione del progetto.

4. La validazione del progetto da parte del RUP è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica.
5. Il verbale, con esito positivo, costituisce formale validazione del progetto da parte del RUP, il quale lo trasmette al Servizio regionale competente ai fini dell'assunzione dell'atto di approvazione. Il verbale, avente esito positivo con prescrizioni, adeguatamente motivato, comporta l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di apportare le integrazioni e le modifiche necessarie alla validazione da parte del RUP.
6. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni notificate in qualsiasi momento dal RUP.

ART. 5 – PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO

1. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'approvazione del progetto da parte dell'amministrazione è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. ed alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza regionale ai sensi dell'art. 16 del DL 189/2017 e ss.mm. e ii..
2. Ai fini di quanto al punto precedente, il progettista garantirà il proprio supporto tecnico, se richiesto, in fase di conferenza regionale, allo scopo di illustrare i contenuti progettuali e le scelte tecniche operate.
3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022, il Presidente della Regione Umbria – Vice Commissario – è delegato per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione del progetto e per l'emissione del decreto di concessione del contributo.

ART. 6 – COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE

Il ruolo, i compiti e gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase progettazione sono definiti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., e, nello specifico:

1. L'art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. prevede la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
   Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere:
   a) l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi;
   b) le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese, ovvero dei lavoratori autonomi;
   c) la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
   d) i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.
2. Il secondo obbligo è previsto dalla lettera b dell'art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., ed è rappresentato dalla redazione del Fascicolo "adattato alle caratteristiche dell'opera", [art. 91 c. 1 lett. b) D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e Alleg. XVI doc. UE 260/5/93] «contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93», affinché, a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione.
   Il fascicolo va tenuto in considerazione anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Il Fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione deve essere obbligatoriamente predisposto, ed è necessario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dell'opera e consegnato al committente al completamento della stessa. Esso costituisce un "manuale di istruzioni" del fabbricato e/o del manufatto nel quale sono riportati:
   a) la programmazione delle manutenzioni;
   b) le indicazioni degli interventi realizzati in fase costruttiva per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori successivi.

3. Il terzo obbligo è previsto dalla lettera c dell'art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., ed è rappresentato dall'obbligo di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, ovvero di definire accuratamente la scansione temporale e il cronoprogramma dei lavori.
4. Nello svolgimento delle sue mansioni il CSP può essere anche incaricato e coinvolto dal committente o dal RUP nell'azione di valutazione delle offerte, soprattutto per verificare che le imprese non propongano tecnologie di lavoro differenti da quelle del PSC e peggiorative delle condizioni di sicurezza, nonché nella valutazione di eventuali proposte di integrazione al PSC formulate dall'impresa aggiudicataria dei lavori ai sensi dell'art. 100, comma 5, verificando che tali proposte possano effettivamente meglio garantire la sicurezza nel cantiere.
5. Si rammenta che l'aggiudicatario dovrà consegnare al committente o al RUP:
   a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di CSP, a cui allegare fotocopia dell'attestato di frequenza al corso di cui all'art. 98, comma 2 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. ed ai relativi aggiornamenti;
   b) dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento.

ART. 7 – DIRETTORE OPERATIVO (Servizio Opzionale)

1. Le prestazioni comprendono la figura del direttore operativo, la misurazione e la contabilità dei lavori, oltre al controllo ed aggiornamento degli elaborati di progetto, dei manuali d'uso e manutenzione ed ogni altro adempimento e onere attribuito dalle norme vigenti alla figura del direttore operativo.
2. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo e consultivo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione regionale.
3. Al direttore operativo fanno carico anche tutte le attività ed i compiti ad esso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e congruità dell'incidenza della manodopera, nonché dal capitolato speciale di appalto relativo ai lavori da eseguire e dalle eventuali prescrizioni da parte di enti e amministrazioni. Di seguito sono elencate le mansioni specifiche indicate all'art. 101, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.:
   - verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
   - programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
   - curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
   - assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
   - individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
   - assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
   - esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
   - direzione di lavorazioni specialistiche.
4. Il Direttore operativo, in comune accordo con il direttore dei lavori, deve provvedere alla tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura, dei registri di contabilità e degli stati di avanzamento lavori. Per il pagamento delle spettanze all'impresa appaltatrice, il direttore operativo dovrà supportare il direttore dei lavori nel produrre e trasmettere formalmente, una volta maturato il S.A.L., al RUP, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta anche dall'impresa appaltatrice:
   - n. 3 copie dello stato di avanzamento in formato cartaceo, o in alternativa una copia digitale;
   - n. 3 copie del certificato di pagamento in formato cartaceo, regolarmente sottoscritto per l'emissione finale a cura del Responsabile del procedimento, o in alternativa una copia digitale;
   - fotocopia del libretto delle misure (con allegati); fotocopia del brogliaccio delle misure delle lavorazioni effettuate; fotocopia del registro di contabilità; fotocopia del giornale dei lavori in formato cartaceo, o in alternativa una copia digitale;
   - relazione sullo stato delle opere con riferimenti a visite in cantiere (completo dei relativi verbali, se redatti, o copia estratta dal giornale dei lavori), ordini di servizio impartiti, eventuali danni a cose e/o persone, accertamento di fatti, prove e verifiche;

- dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza rilasciata dal Coordinatore per l'esecuzione;
- dichiarazione da parte dell'impresa circa il nominativo dei dipendenti, i mezzi e la documentazione attestante il versamento periodico degli oneri contributivi – assicurativi;
- raccolta di tutte le certificazioni dei materiali utilizzati e degli impianti, comprensiva, per questi ultimi, dei manuali d'uso.

5. Ad ultimazione dei lavori, il direttore operativo, ausilia il direttore dei lavori, previa comunicazione al RUP e convocazione dell'impresa, effettuando apposita visita in cantiere ai fini dell'accertamento dell'avvenuta ultimazione delle opere e la redazione del relativo verbale.
6. Il direttore operativo predispone la contabilità finale, accompagnata da apposita relazione, che il direttore dei lavori trasmette formalmente al RUP nelle modalità e nei tempi previsti dal decreto 7 marzo 2018, n. 49. Il conto finale, completo di tutti gli atti di contabilità e, salvo altri atti ritenuti necessari dalla DD.LL. o dal RUP, comprende:
   - Copia del contratto ed atti di sottomissione e\o aggiuntivi con gli estremi di approvazione e registrazione;
   - delibere di approvazione perizie;
   - verbale di consegna lavori;
   - verbali di sospensione lavori;
   - verbali di ripresa lavori;
   - richieste di proroga e relative determinazioni dell'Amministrazione regionale;
   - certificato di ultimazione lavori;
   - libretto delle misure;
   - lista lavori in economia;
   - giornale dei lavori;
   - registro di contabilità;
   - sommario del registro di contabilità;
   - copia stati d'avanzamento;
   - copia certificati di pagamento;
   - relazioni periodiche;
   - eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
   - stato finale;
   - dichiarazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza;
   - fascicolo tecnico aggiornato;
   - attestazioni – certificazioni – verifiche;
   - ordini di servizio;
   - documentazione relativa alle certificazioni e prove effettuate sui materiali;
   - documentazione avvisi ai creditori;
   - relazione sul conto finale;
   - sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata digitale relativa alle riserve dell'appaltatore non ancora definite;
   - n. 2 (due) copie degli elaborati delle opere cosi come realizzate ("as-built").
7. In generale tutte le prestazioni e funzioni attinenti al servizio di "direttore operativo", ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. sono rese, anche ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", compreso:
   - il rispetto della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 recante *"Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto"*;
   - il rispetto della normativa speciale in merito agli *"interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al DL 189/2016"*, comprese le Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione in materia.

ART. 8 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI CALCOLO

1. Il presente capitolato ha per oggetto un contratto a misura.
2. Il RUP fornirà il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento da eseguire, a firma di un architetto, il quale costituisce la base di riferimento vincolante per l'affidamento del servizio.
3. Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
4. Il costo complessivo dei lavori oggetto del servizio di architettura e ingegneria da affidare è pari ad € 2.300.000,00, diconsi euro duemilionitrecentomila/00 comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, specificato come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<**G**>>	Costo Categorie(€) <<**V**>>	Parametri Base <<**P**>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E22	*Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.*	1,55	300.000,00	9.4439%
STRUTTURE	S04	*Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.*	0.90	2.000.000,00	6.0171%

La prestazione principale è quella relativa alle opere della categoria EDILIZIA ID S.04, ma considerato che l'edificio è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto di vincolo del 6 agosto 2008, è obbligatoria la figura dell'architetto o equipollente.

Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro, da parte delle unità minime richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, come riportati nella tabella seguente.

RUOLO	**REQUISITO TITOLI DI STUDIO E/O PROFESSIONALI**
Coordinatore della progettazione	Laurea magistrale in architettura; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri
Responsabile dell'integrazione tra le varie fasi specialistiche ex art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016	
Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs 81/2008
Professionista progettista delle opere civili e delle opere su elementi vincolati	Laurea magistrale in architettura o ingegneria Strutturale e Edile (settore civile) – laurea magistrale in architettura per opere edili sugli edifici vincolati; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri

Professionista progettista delle opere strutturali	Laurea magistrale in architettura o ingegneria (settore civile); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri, con anzianità di almeno 10 anni
Professionista direttore operativo e contabilità dei lavori	Laurea magistrale in ingegneria Strutturale e Edile (settore civile); abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri, con anzianità di almeno 10 anni
[Eventuale] Giovane professionista (in caso di RTP)	Laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione ex art. art. 4 D.M. n. 263/2016

È ammessa la coincidenza, nello stesso soggetto, di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

5. **Importo del servizio principale da affidare:** l'ammontare del corrispettivo del servizio da affidare è pari **€ 155.108,42,** diconsi euro centocinquantacinquemilacentotto/42, IVA ed oneri previdenziali esclusi, come dettagliato successivamente. Tale ammontare è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni professionali di cui tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016. Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario dei servizi. Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a misura. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.
L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, di ricostruzione post sisma 2016 e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale;
Importo del servizio opzionale da affidare: ai sensi dell'art. 157 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii. e dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018 e secondo le modalità previste dallo Schema di Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare direttamente al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di Direttore Operativo e Contabilità dei Lavori, per un importo stimato pari a **€ 41.120,99 diconsi euro** quarantaunomilacentoventi/99 IVA ed oneri previdenziali esclusi, come di seguito dettagliato. Tale ammontare è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni professionali di cui alla tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016. Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a misura. L'eventuale espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, di ricostruzione post sisma 2016 e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii..

Resta inteso che, qualora la Regione Umbria, non esercitasse tale facoltà, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa.

Valore complessivo: ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio da affidare, compreso quello opzionale consistente nella direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, è pertanto pari **€ 196.229,41** diconsi euro centonovantaseimiladuecentoventinove/41, IVA ed oneri previdenziali esclusi, come di seguito dettagliato. Tale ammontare è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni professionali di cui alla tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016 precedentemente riportata, come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE delle PRESTAZIONI PREVISTE	Importo
Progettazione Definitiva	€ 71.719,55
Progettazione Esecutiva	€ 46.412,93
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	€ 16.744,41
Spese e Oneri Accessori per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e CSP	€ 20.231,53
Direttore Operativo e Contabilità dei Lavori (opzionale)	€ 35.757,38
Spese e Oneri Accessori Direttore Operativo e Contabilità dei Lavori (opzionale)	€ 5.363,61
IMPORTO TOTALE A BASE DI AFFIDAMENTO	**€ 196.229,41**

6. Si indicano di seguito le classi e le categorie di progettazione, relative all'opera da realizzare, prese a riferimento per il calcolo dell'importo dell'affidamento, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17 giugno 2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016*". Di seguito il dettaglio del calcolo (D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013):

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e CSP

A) COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE

Descrizione		Importo
1)	**Edilizia**	euro
	Edifici e manufatti esistenti	
	Valore dell'opera [V]: 300'000.00 € Categoria dell'opera: EDILIZIA Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4439% Grado di complessità [G]: 1.55 Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. Specifiche incidenze [Q]:	
	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	10'100.25 €
	Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	439.14 €
	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	3'073.99 €
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	3'073.99 €
	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	878.28 €
	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	439.14 €
	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	3'073.99 €
	Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	5'708.84 €
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	1'756.57 €
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	878.28 €

	Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	878.28 €
	Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	4'391.42 €
	Totale Parziale	**34'692.17 €**
2)	**Strutture**	
	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
	Valore dell'opera [V]: 2'000'000.00 € Categoria dell'opera: STRUTTURE Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.0171% Grado di complessità [G]: 0.9 Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture relative. Specifiche incidenze [Q]:	
	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	19'495.40 €
	Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	1'083.08 €
	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]	4'332.31 €
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	7'581.55 €
	Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	6'498.47 €
	Relazione sismica [QbII.12=0.03]	3'249.23 €
	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]	9'747.70 €
	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	2'166.16 €
	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	1'083.08 €
	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	12'996.94 €
	Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	14'080.01 €
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	3'249.23 €
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	1'083.08 €
	Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	2'707.70 €
	Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	10'830.78 €
	Totale Parziale	**100'184.72 €**
	TOTALE PRESTAZIONI	**134'876.89 €**
		S.E.&O.

B) SPESE E ONERI ACCESSORI PER LA PROGETTAZIONE

Descrizione		**Importo**
		euro
1)	**Spese generali di studio**	20'231.53 €
	TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**20'231.53 €**
	Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

C) RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE

Descrizione	**Importo**
Prestazioni professionali:	euro
Compenso per prestazioni professionali	**134'876.89 €**

Spese ed oneri accessori	**20'231.53 €**

RIEPILOGO FINALE COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	155'108.42 €
TOTALE DOCUMENTO	**155'108.42 €**
Diconsi euro centocinquantacinquemilacentotto/42.	S.E.&O.

SERVIZI OPZIONALI

COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE OPERATIVA E LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

Descrizione		Importo
1)	**Edilizia**	euro
	Edifici e manufatti esistenti	
	Valore dell'opera [V]: 300'000.00 € Categoria dell'opera: EDILIZIA Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4439% Grado di complessità [G]: 1.55 Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. Specifiche incidenze [Q]:	
	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	1'317.42 €
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	878.28 €
	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	4'391.41 €
	Contabilita' dei lavori a misura:	
	- Fino a 300'000.00 €: QcI.09=0.06	2'634.86 €
	Totale Parziale	**9'221.97 €**
2)	**Strutture**	
	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
	Valore dell'opera [V]: 2'000'000.00 € Categoria dell'opera: STRUTTURE Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.0171% Grado di complessità [G]: 0.9 Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture relative. Specifiche incidenze [Q]:	
	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.02]	2'166.16 €
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	2'166.16 €

	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	10'830.78 €
	Contabilita' dei lavori a misura:	
	- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06	1'624.62 €
	- Sull'eccedenza fino a 2'000'000.00 €: QcI.09=0.12	9'747.69 €
	Totale Parziale	**26'535.41 €**
	TOTALE PRESTAZIONI	**35'757.38 €**
		S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI PER LA DIREZIONE OPERATIVA E LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

Descrizione		**Importo**
		euro
1)	**Spese generali di studio**	5'363.61 €
	TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**5'363.61 €**
	Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA DI PER LA DIREZIONE OPERATIVA E LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

Descrizione	**Importo**
Prestazioni professionali:	euro
Compenso per prestazioni professionali	**35'757.38 €**
Spese ed oneri accessori	**5'363.61 €**

RIEPILOGO FINALE DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE OPERATIVA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

Descrizione	**Importo**
	euro
Imponibile	41'120.99 €
TOTALE DOCUMENTO	**41'120.99 €**
Diconsi euro quarantaunomilacentoventi/99.	S.E.&O.

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI PER LA PROGETTAZIONE E I SERVIZI OPZIONALI

Descrizione	**Importo**
Prestazioni professionali:	euro
Compenso per prestazioni professionali	170'634.27 €
Spese ed oneri accessori	25'595.14 €

RIEPILOGO FINALE DELLE PRESTAZIONI PER LA PROGETTAZIONE E I SERVIZI OPZIONALI

Descrizione	**Importo**
	euro
Imponibile	196'229.41 €
TOTALE DOCUMENTO	**196'229.41 €**
Diconsi euro centonovantaseimiladuecentoventinove/41.	S.E.&O.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	
- Progettazione Definitiva	€ 82.477,48
- Progettazione Esecutiva	€ 53.374,87
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	€ 19.256,07
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	**€ 155.108,42**
Contributo INARCASSA (4%)	€ 6.204,34
Imponibile IVA	**€ 161.312,76**
IVA (22%)	€ 35.488,81
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	**€ 196.801,57**

SERVIZI OPZIONALI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	
- Direttore Operativo	€ 21.006,63
- Contabilità dei Lavori	€ 20.114,36
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	**€ 41.120,99**
Contributo INARCASSA (4%)	€ 1.644,84
Imponibile IVA	**€ 42.765,83**
IVA (22%)	€ 9.408,48
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	**€ 52.174,31**

TOTALE COMPLESSIVO

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	**€ 196.229,41**
Contributo INARCASSA (4%)	€ 7.849,18
Imponibile IVA	**€ 204.078,59**
IVA (22%)	€ 44.897,29
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	**€ 248.975,88**

7. Le spese generali e gli oneri accessori (forfettari) sono stati stimati pari al 15,00% del compenso per le prestazioni professionali, in quanto la Stazione Appaltante fornirà lo studio di fattibilità, il rilievo dell'intero complesso in formato editabile (dwg), oltre al fatto che l'affidamento non prevede la direzione dei lavori né il coordinamento della sicurezza in fase esecuzione (CSE). Sono compresi e compensati, nell'importo contrattuale, tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza.
8. Agli oneri derivanti dal presente affidamento si provvede con le risorse stanziate dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, n.129 del 13 dicembre 2022, recante *"Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria", nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo".* L'Allegato B alla suddetta ordinanza commissariale n. 129/2022, concernente il *"Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e*

Umbria", approvato al comma 2 dell'art. 1 della stessa ordinanza, contiene, tra gli altri, il presente intervento per il quale è previsto che la Regione Umbria svolga il ruolo di *"soggetto attuatore".*

9. La progettazione dovrà rispettare i CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016, così come definiti dal Decreto 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 183 del 06/08/2022.
10. La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del *"Prezzario unico del cratere del Centro Italia"*, di cui all'Ordinanza Speciale n. 126 del 28 aprile 2022 recante *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti".* Per le lavorazioni ivi non previste dovrà essere utilizzato il Prezzario della Regione Umbria vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 (Ord. Comm. n. 126/2022 art. 1 comma 6).
11. Gli elaborati necessari per il deposito sismico dovranno essere firmati digitalmente ed organizzati, anche per dimensioni, coerentemente a quanto previsto nel portale Umbria Sis della Regione Umbria.
12. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, l'Affidatario dovrà tenerne conto in sede di offerta.

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 129/2022, l'affidamento del servizio avverrà con procedura negoziata, e gli operatori economici saranno individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse, con l'invito esteso ad almeno 10 soggetti iscritti nell'elenco speciale, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm. e ii, e dell'Ordinanza Commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e ss.mm. e ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).

2 L'affidamento avviene altresì nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria"* aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019 e dalle Linee Guida n. 4 *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.

3 I 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per la durata di 10 giorni, specificando che, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni maggiore a 10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio. Nel caso di un numero di operatori economici pari o inferiore a 10 si inviteranno tutti.

4 Per quanto sopra l'invito alla presente procedura è rivolto a n. 10 operatori economici iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del sopra citato D.L. n. 189/2016, e trattandosi dell'intervento su un bene vincolato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004, la figura competente all'espletamento del servizio è quella di un **Architetto iscritto alla Sezione A** dell'Ordine Professionale (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537). Potendosi prevedere l'intervento dell'Ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'Architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti.

5 Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura negoziata dovranno essere in possesso, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti minimi:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati per l'attività di progettazione:

- FATTURATO GLOBALE MINIMO per servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 300.000,00;

La comprova del requisito è fornita in sede di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

per l'attività di progettazione:

a) riportare un elenco dei servizi di architettura e ingegneria effettuati negli ultimi **dieci anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativi ai lavori di ognuna delle CATEGORIE e ID indicati nella successiva tabella e il cui importo complessivo e' almeno pari a n. **2 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva CATEGORIA e ID. Gli importi minimi dei lavori, per CATEGORIE e ID, devono essere riportati nella seguente TABELLA 1, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. A comprova del servizio di ingegneria e di architettura reso, nel caso di committenti privati, come pure, in relazione alla committenza pubblica, si richiede che i progetti siano stati approvati o comunque sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge.

Tabella 1 Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L.143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA: E.22 : Edifici e manufatti esistenti	I/e	€ 600.000,00	€ 70.000,00
STRUTTURE: S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	IX/b	€ 4.000.000,00	€ 200.000,00

b) riportare i servizi *"di punta"* di ingegneria e architettura espletati negli ultimi **dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle CATEGORIE e ID della successiva Tabella 2, **due** servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,70 volte** il valore della medesima.

Tabella 2 Categorie, ID e importi dei servizi:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L.143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA: E.22 : Edifici e manufatti esistenti	I/e	€ 210.000,00	€ 25.000,00
STRUTTURE: S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	IX/b	€ 1.400.000,00	€ 70.000,00

c) Per tutte le categorie, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
d) Per la categoria STRUTTURE S.04 si può utilizzare la categoria STRUTTURE S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, per le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
e) Per la categoria Edilizia ID E.22 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID. E.07.

6 Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'articolo 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, e si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

7 È ammessa la partecipazione alla presente gara in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento.
Per quanto concerne l'eventuale formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti ai sensi dell'art. 46 del Codice degli Appalti, si evidenzia che tutti i componenti del Raggruppamento dovranno, obbligatoriamente, compreso il giovane professionista, essere iscritti all'interno del già richiamato elenco speciale dei professionisti, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm. e ii..

ART. 10 - STRUTTURA OPERATIVA

1. Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
2. Nell'offerta sarà indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
3. L'operatore economico affidatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'operatore economico affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'operatore economico affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'operatore economico affidatario, l'allontanamento immediato e la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'operatore economico affidatario.

ART. 11 - STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

1. I rapporti tra la l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario del servizio saranno regolati mediante stipula di un apposito contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., non appena l'aggiudicazione diverrà efficace.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera. a) del D.L. n. 76/2020 ss.mm. e ii., convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, si procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per la stipula del contratto.

ART. 12 –TEMPI D'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

1. L'operatore economico affidatario è tenuto a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto, ovvero dall'esecuzione in via d'urgenza.
2. Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione, definitiva ed esecutiva, è definito complessivamente in **90** (novanta) **giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, esclusi i tempi per la verifica, l'approvazione dei progetti ed eventuali aggiornamenti e recepimento prescrizioni, nei vari livelli da parte della Stazione appaltante.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le seguenti indicazioni:
   a. progettazione definitiva: **60 giorni** (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio;
   b. eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti e della Conferenza regionale di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016: **10 giorni** (dieci) naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
   c. progettazione esecutiva: **30 giorni** (trenta) naturali e consecutivi a far data dall'approvazione del progetto definitivo.
   d. eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della verifica del progetto: **10 giorni** (dieci) naturali e consecutivi.
4. Dovrà essere garantito il rispetto dei tempi di consegna entro il termine stabilito. L'Amministrazione regionale si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte dell'Affidatario, si rimanda all'ART. 21 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO del presente capitolato descrittivo e prestazionale.
5. Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della Regione o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di enti terzi.

ART. 13 - TEMPI D'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA

Il servizio relativo alle mansioni di direttore operativo ha inizio con l'espletamento delle funzioni di direzione dei lavori di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"* (attestazione dello stato dei luoghi/verbale di consegna lavori), si protrae per tutta la durata dell'appalto dei lavori e termina con specifico atto, da parte dell'Amministrazione regionale, di approvazione degli adempimenti di cui all'art. 12 del medesimo Regolamento.

Si rimanda all'ART. 7 – DIRETTORE OPERATIVO del presente capitolato descrittivo e prestazionale in merito alle mansioni da svolgere.

ART. 14 – SOPRALLUOGO

1. E' fatto obbligo al professionista che intende presentare l'offerta di partecipazione alla procedura negoziata, nei giorni stabiliti dalla Regione Umbria, di effettuare il sopralluogo sull'area oggetto del presente appalto, al fine di esaminare, verificare ed attuare tutte le analisi e le valutazioni che si ritengano necessarie per poter formulare l'offerta.
2. Il sopralluogo esonera la Regione da eventuali responsabilità per difformità con quanto riportato ed inoltre diviene modalità di impegno di accettazione dello stato di fatto reale da porre a fondamento della propria offerta.

   Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi al fine di:
   a) valutare la corretta tipologia degli interventi da eseguire sull'edificio;
   b) valutare le problematiche inerenti la gestione del cantiere vista l'ubicazione dell'immobile che si trova all'interno del tessuto urbano del centro storico di Città di Castello;
   c) valutare delle soluzioni che consentano la riduzione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, mantenendo e garantendo inalterato il risultato e la qualità finale delle medesime.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: tgaggio@regione.umbria.it nonché a eascani@regione.umbria.it e dmanciucca@regione.umbria.it e deve riportare i seguenti dati:

- Cognome e Nome dell'operatore invitato e Cognome e Nome del partecipante al sopralluogo se diverso dall'operatore invitato;

- Indirizzo mail, recapiti telefonici dello studio e del cellulare del partecipante al sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il termine a tal fine indicato nella documentazione di gara.

La presa visione verrà effettuata nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 17.00, ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Data, ora e specifiche di dettaglio del sopralluogo, saranno comunicate dai tecnici incaricati della Stazione appaltante ai richiedenti tramite mail all'indirizzo indicato dai concorrenti nella richiesta di sopralluogo, con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal titolare/rappresentante, legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti i predetti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione, della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

ART. 15 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Per quanto attiene alle varie fasi della **redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria; in capo all'aggiudicatario sarà invece richiesta la costituzione della garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare una polizza di responsabilità civile professionale, da rilasciarsi da parte di primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo *«responsabilità civile generale»* nel territorio dell'Unione europea, che copra la responsabilità professionale del Progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e anche per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
3. La polizza decorre dalla data di stipula del contratto ed ha termine dopo emissione di specifico atto, da parte dell'Amministrazione regionale, di approvazione degli adempimenti di cui all'art. 12 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" (certificato di fine lavori/certificato di regolare esecuzione o collaudo).*
4. La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi al D.M. n. 31/2018 (espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ecc.).
5. Qualora l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, e nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento e fino all'approvazione degli adempimenti di cui all'art. 12 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante:

"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" (certificato di fine lavori/certificato di regolare esecuzione o collaudo). L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento, il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

6. Per quanto attiene alla fase di **direttore operativo,** ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria, ma soltanto la costituzione della garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 16 – IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo posto alla base dell'affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, nel quale rientrano le spese e ogni onere accessorio, e verrà rideterminato a consuntivo, depurato del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario. All'importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere:
   - il contributo integrativo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 6 del 03/01/1981;
   - l'I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
2. Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono sull'aggiudicatario, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, con esclusione dei soli oneri fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento.
3. Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. E'pertanto compito ed onere dell'aggiudicatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un'offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere.
4. Ferma restando l'anticipazione ai sensi di quanto previsto all'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, le prestazioni del professionista vengono liquidate previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso, ed, in particolare il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:
   - **30%** all'approvazione della **progettazione definitiva** da parte del competente Servizio regionale, previa validazione positiva da parte del RUP;
   - **40%** all'approvazione della **progettazione esecutiva** da parte del competente Servizio regionale, previa validazione positiva da parte del RUP;
   - **30% finale** per la fase esecutiva di "**direttore esecutivo"** (contabilità dei lavori, liquidazione, controllo aggiornamento elaborati di progetto), verrà corrisposto il restante 30% per stati di avanzamento lavori successivi, sino al termine delle attività di cui all'art. 12 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, previa approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.
5. La liquidazione dei compensi spettanti all'aggiudicatario avverrà su presentazione di notula analitica e successiva fattura e sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento delle fatture.
6. Le fatture dovranno essere intestate a "Regione Umbria - Servizio Demanio, Patrimonio e Logistica", (C.F. 80000130544 e P.IVA 01212820540), devono essere emesse in modalità elettronica, nel rispetto di quanto previsto all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 ss.mm. e ii., ed inviate via PEC a *direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it* - Codice univoco ufficio: E96KXC - e contenere il Codice Identificativo della Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP), riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi del codice di impegno e la determina dirigenziale di affidamento del servizio (D.D. n. …. del ……).
7. Il rilascio, da parte delle competenti autorità certificanti, di un documento irregolare sotto il profilo della *"regolarità contributiva"* costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del credito contributivo. Fino a tale momento, pertanto, non decorreranno interessi moratori a favore dell'aggiudicatario. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della stazione appaltante di attivare le procedure per l'"intervento sostitutivo" con pagamento disposto, pertanto, a favore degli enti previdenziali, nelle forme e nella misura previste dalla normativa vigente.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 13 del D.L. n 189/2016 e ss.mm. e ii., ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e successive modificazioni.
2. Pertanto, in applicazione della L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, l'Affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.
3. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione dell'affidamento. A tal fine, l'Affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. La Regione verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Affidatario con altri subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5. Al fine di mettere l'Amministrazione regionale in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, l'Affidatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare all'Amministrazione regionale tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
6. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Art. 18 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'affidatario dei servizi di cui al presente capitolato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista.
2. Se l'offerente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà in sede di offerta. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto offerente.

Art. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), c), e).
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all'art. 106, comma 2, lettera a) entro il limite del 10 % del valore iniziale del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aumentare o di diminuire di un quinto l'importo complessivo dei servizi oggetto del presente capitolato nel periodo di validità del contratto, ferme restando le restanti condizioni. Si precisa che gli importi che verranno erogati all'aggiudicatario del contratto – tenuto conto anche delle eventuali opzioni di rinnovo – dovranno essere inferiori, in ogni caso, all'importo complessivo di euro 100.000,00, corrispondente alla soglia di rilievo europeo vigente al tempo dell'indizione della presente procedura di gara.

Art. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e in attuazione dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022, il corrispettivo del contratto sarà suscettibile di eventuali variazioni in aumento o diminuzione in relazione all'importo dei lavori progettati, come previsto dalla normativa specifica in vigore.
2. L'applicazione della clausola revisionale deve essere richiesta dall'affidatario che produce idonea documentazione a supporto atta a dimostrare l'incidenza sul sinallagma contrattuale dell'avverarsi della condizione sopraindicata.
3. Il RUP con il supporto del DEC istruisce l'istanza e la riscontra con provvedimento motivato.
4. Fatto salvo quanto sopra espresso, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

ART. 21 – RITARDI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto stesso.
2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l'operatore economico aggiudicatario dell'applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:
   a. con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a carico della progettazione definitiva, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penale da calcolare nella misura dello 0,10% del corrispettivo;
   b. con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a carico della progettazione esecutiva, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penale da calcolare nella misura dello 0,10% del corrispettivo;
   c. con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente Capitolato saranno applicati € 100,00 (euro cento/00) di penale per ogni assenza non giustificata;
   d. in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 20% del corrispettivo pattuito.
3. Le percentuali indicate al comma 2 si applicano altresì ai fini dell'accelerazione, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *(Decreto Semplificazioni bis)*, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
4. L'Amministrazione regionale, su segnalazione del RUP, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, qualora l'ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Le penali sopra indicate verranno applicate anche nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a ritardi o agli altri professionisti eventualmente indicati in sede di offerta, con riferimento alle prestazioni che gli stessi devono rendere.
6. Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l'esecuzione del servizio, nonché eventuali proroghe richieste dall'aggiudicatario in merito ai termini di presentazione di documentazione

ed elaborati, potranno essere concesse dalla Regione, previa richiesta adeguatamente motivata, solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.

7. Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di consegna da parte dell'aggiudicatario, così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dallo stesso, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore **a 30 giorni (anche non consecutivi)**.
8. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'aggiudicatario, con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti, ed in contraddittorio con il medesimo aggiudicatario.
9. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, all'aggiudicatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del primo punto del presente articolo. Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.
10. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del direttore operativo, il RUP promuove l'applicazione di una penale pari all' 1 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo. Complessivamente la penale non può superare il 10% del corrispettivo contrattuale.
11. Restano fermi gli obblighi di comunicazione da trasmettere ad ANAC.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., è ammessa la cessione dei crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Regione Umbria prima dell'effettuazione dei pagamenti.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.
4. La Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

1. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Tino Gaggio, responsabile della Sezione Demanio e Patrimonio del Servizio Demanio, Patrimonio e Logistica, nominato con Determinazione Direttoriale n. 1625 del 15/02/2023.
2. Gli elaborati e ogni altra documentazione inerente la presente procedura verranno messi a disposizione dei concorrenti a cura del Responsabile del Procedimento, in orario di ufficio e previa prenotazione ai seguenti recapiti:

   Ing. Tino Gaggio tel. 075.5046473 mail: tgaggio@regione.umbria.it
3. Copia digitale conforme degli elaborati di cui al punto precedente verrà inoltre messa a disposizione on-line, i cui riferimenti saranno comunicati nella lettera d'invito.

Art. 24 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere indenne l'Amministrazione aggiudicatrice in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
L'aggiudicatario è tenuto, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti d'autore.
L'operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:

- considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste dell'Amministrazione regionale;
- fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa e indicate nel presente capitolato;
- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato, negli allegati e nei singoli documenti progettuali, ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;
- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio;
- dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 1293 del 27 dicembre 2019 reperibile al seguente link: http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863;
- dichiarare, in caso di affidamento, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- La relazione tecnica redatta a base di riferimento vincolante per l'affidamento del servizio, le prestazioni tecniche contenute nel presente Capitolato e l'offerta presentata, costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'Affidatario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale.

Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell'espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta della Regione Umbria, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.

Art. 25 – RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice recedere, ex art. 1671 del Codice civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se già è stata iniziata la prestazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm. e ii., l'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre diritto di recedere qualora il contratto di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e l'aggiudicatario della presente gara non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
3. Il recesso da parte dell'Affidatario, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 26 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. nonché al Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione aggiudicatrice, interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

Art. 27 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'accesso agli atti è differito:

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Art. 28 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

L'Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 131/1986 ss.mm. e ii., e le spese di registrazione resteranno a carico della parte che, con il suo comportamento, avrà provocato la registrazione.

Art. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

ART. 30 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura per l'affidamento, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di

allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

ART. 31 - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'*"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma"* sottoscritto in data 28.12.2016 nonché quanto disposto dall'art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm. e ii. e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'affidatario stesso, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla *"filiera delle imprese"*. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si fa riferimento:

- al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. *"Codice dei contratti pubblici"*;
- al D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm. e ii. *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii."*;
- D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e ss.mm. e ii. *"Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- al D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
- alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa comunque applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Come previsto dall'art. 11 del presente Capitolato il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica e con firma digitale. L'offerta presentata dell'Affidatario è parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegata.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Tino Gaggio